



PDF Eraser Free

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI SICILIA

SEZIONE 14

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 3433/2015

UDIENZA DEL

08/06/2021 ore 09:30

N° 5735/14/14

PRONUNCIATA IL:

08/06/2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16/06/2021

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | AMALFI | FABRIZIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FORASTIERI | SALVATORE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PUCCIO | SETTIMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3433/2015
depositato il 05/05/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 3509/2014 Sez:4 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AGRIGENTO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO

proposto dall'appellante:

difeso da:
COCCHIARA DOTT. PIETRO
VIA PIRANDELLO, 12 92020 GROTTA AG

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TY502T301723 IRAP 2008

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Assistente Tributario - Arco di
Piovra PUCCIO




FATTO

La società _____ ha presentato appello, notificandolo in data 21/4/2015 e depositandolo in data 5/5/2015, avverso la sentenza n. 3509 del 4/7/2014 depositata in data 23/10/2014, della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sezione 4^a la quale, con compensazione delle spese, ha rigettato il ricorso presentato a seguito della notifica, da parte dell'Agazia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Agrigento, dell'Avviso di accertamento n. TY502T301723 relativo all'anno 2008 .

Con il predetto avviso di accertamento, l'Ufficio dell'Agazia delle Entrate, previo contraddittorio, aveva proceduto a rettificare la dichiarazione annuale (Redditi ed IVA) accertando un maggiore reddito imponibile di Euro 198.451,01 applicando la presunzione di "non operatività" della società ai sensi dell'articolo 30 della Legge 724 del 1994.

Con il suo ricorso, la parte contribuente, oltre a due censure di natura formale (Difetto di sottoscrizione e mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento), censurava il procedimento adottato per la ricostruzione dei ricavi e del volume d'affari.

Con la citata sentenza n. 3509 del 4/7/2014 depositata in data 23/10/2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha rigettato il ricorso, confermando l'avviso di accertamento impugnato.

Più in particolare, i Giudici di prime cure, dopo avere considerato regolari, anche a seguito delle bene argomentate giustificazioni dell'Ufficio finanziario, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento e gli altri adempimenti di carattere formale oggetto di censura, ha ritenuto assolutamente fondato l'accertamento, sia sotto l'aspetto della legittimità dell'applicazione della norma antielusiva prima citata, sia per la determinazione dei maggiori ricavi.

Ha proposto appello la società _____ confermando i motivi di ricorso di natura formale e contestando l'accertamento nel merito, sostenendo, in particolare, che, nella fattispecie, sussistevano motivi di disapplicazione delle norme antielusive previste dall'articolo 30 della citata Legge 724/94, motivi che avrebbero potuto legittimamente essere presi in esame dai Giudici di prime cure, nonostante l'esito negativo dell'interpello disapplicativo (in data 18/5/2009) presentato, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 bis, della ripetuta Legge 724 del 23/12/1994, dalla medesima società alla Direzione Regionale dell'Agazia delle Entrate per la Sicilia la quale l'ha rigettato con provvedimento n. 60609 del 2009.

Ha chiesto, in data 12/5/2014, la riunione dei ricorsi dei soci (al 50% ciascuno) _____ i quali hanno presentato autonomo ricorso contro l'accertamento emesso nei loro confronti.

Si è costituito l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, depositando controdeduzioni in data 24/6/2015, confermando il proprio operato, sia con riguardo all'aspetto formale-procedurale, sia per quanto riguarda l'aspetto sostanziale della questione.

Al riguardo questa Commissione Tributaria Regionale osserva quanto appresso.

Ritiene, innanzitutto, che legittimamente i Giudici di prime cure avrebbero potuto prendere in considerazione i motivi che la società ricorrente ha posto a base del suo ricorso, verificando, cioè, se, a prescindere dal parere negativo all'interpello disapplicativo dell'Agenzia delle Entrate, fossero esistenti o meno elementi tali da giustificare la mancanza dei requisiti "di operatività" imposti dall'articolo 30 della Legge 724/94 o, più opportunamente, se la società svolgesse effettivamente un'attività economica, seppure in perdita.

Al riguardo, infatti, specialmente attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata (sotto il profilo del diritto di difesa – articolo 24, e sotto il profilo della capacità contributiva – articolo 53), ed anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge 156 del 24/9/2015 (articolo 6 comma 1) che hanno previsto la non impugnabilità soltanto delle risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27/7/2000 n.212, e l'impugnabilità di quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo per il quale può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo, non pare possa essere condiviso l'assunto dei Giudici della Commissione tributaria Provinciale di Agrigento secondo la quale "la presentazione dell'interpello è, dunque, il solo rimedio utilizzabile per dimostrare le obiettive situazioni che hanno determinato l'impossibilità di conseguire l'ammontare minimo dei ricavi" e che "Il contribuente deve fornire la prova in sede di interpello, poiché se non presentata in detta sede, non potrà poi essere fornita in sede contenziosa".

Tale interpretazione, peraltro, emerge anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l'Ordinanza Civile Sez. 5 Num. 12150 Anno 2019, secondo la quale, conformemente a quanto evidenziato dalla Commissione Tributaria Regionale, il diniego del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ad istanza di interpello disapplicativo ex art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973 (allora vigente) costituisce atto di diniego di agevolazione fiscale, soggetto ad autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992, e riconosceva sussistente l'interesse ad agire della contribuente.

La stessa Cassazione, con riguardo al merito della medesima controversia, rilevava che la società aveva provato di non avere ancora iniziato l'attività imprenditoriale e, dunque, di non essere una società inattiva, « avendo compiuto tutti gli atti economici propri di una attività commerciale e dimostrato l'assenza di un intento elusivo nell'utilizzo di una struttura societaria ».

Circostanza che, in mancanza di adeguata dimostrazione contraria da parte dell'Ufficio o dei Giudici Tributari di Agrigento, si è verificata nella presente controversia. La società appellante, infatti, ha dichiarato che nonostante gli investimenti programmati siano stati ultimati in data 24/8/2005, la mancata corresponsione dell'ultima quota del contributo in conto capitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e l'esistenza di alcune vicende di natura penale in cui la _____ è stata vittima e per le quali è stata interessata anche la Procura della Repubblica, non è stato possibile avviare il processo produttivo (previsto per il 20/8/2007), ragion per cui nel 2008, nonostante il rilevante ammontare degli investimenti effettuati, non è stato realizzato alcun ricavo.

Una circostanza che lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato, stante che, con nota n. 0043259 del 20/12/2013, ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni concesse in via provvisoria proprio a causa della mancata "entrata in produzione", aggiungendo che nell'anno 2008, anno in cui gli obiettivi prefissati dovevano essere raggiunti, la ditta non aveva ancora avviato il processo produttivo.

Un'affermazione, quella del Ministero, la quale, unitamente a quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate al punto 6.4 della Circolare n. 44/E del 9 luglio 2007, conferma certamente, anche a prescindere da altre considerazioni di ordine economico ed organizzativo, l'impedimento al raggiungimento dei "ricavi minimi" onde sfuggire alle regole antielusive previste dall'articolo 30 della Legge 724/94.


Conseguentemente, questa Commissione Regionale accoglie l'appello della parte contribuente, riformando la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente determinate nella misura di Euro 1.500 (millecinquecento).

P.Q.M.

Questa Commissione accoglie l'appello della parte contribuente, riformando la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio nella misura forfettaria di Euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori.

IL GIUDICE RELATORE

Salvatore Forastieri



IL PRESIDENTE

Fabrizio Amalfi

